

# AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 10/20 di **Fiorello Terzariol** del 10 Giugno 2020

## LOTTA alla FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE 2020

DGR Veneto n. 34 del 4 giugno 2020

La Regione Veneto con proprio **Decreto n. 34 del 4 giugno 2020** ha dettato le nuove "Misure per la lotta obbligatoria contro la **Flavescenza dorata della vite**".

Tale **obbligo** comporta **un trattamento insetticida** nell'intera provincia di TREVISO e di Vicenza, nelle DOC "Lison-Pramaggiore" e "Piave" in provincia di Venezia e nelle DOC "Soave", "Durello" e "Arcole" in provincia di Verona, in **TUTTI i VIGNETI**, sia produttivi che non in produzione, nei confronti del vettore **Scaphoideus titanus**, e di **due insetticidi** (a distanza di 7-10 giorni) nei vigneti a conduzione **biologica** (Reg. CE 834/2007).

Nel resto dell'area viticola della Regione del Veneto l'intervento insetticida (**uno** per il convenzionale e **due** per il biologico) è obbligatorio laddove è **accertata la presenza** della cicalina **Scaphoideus titanus** vettore della malattia.

### Trattamenti insetticidi indicati nei vigneti per combattere la cicalina **Scaphoideus titanus** vettore della Flavescenza dorata.

**FLUPYRADIFURONE**; (sistemico specifico contro le Cicaline, agisce per contatto ed in particolare per ingestione). **INDOXACARB**; (ovi-larvicida, NO regolatore di crescita). Agisce sia sullo *Scaphoideus* che sulle Tignole. **ACETAMIPRID**; agisce per ingestione, specifico in particolare contro gli insetti ad apparato boccale pungente-succhiante (Cicaline, Cocciniglie, Minatori fogliari...); inoltre **Tau-Fluvalinate**, **Acrinatrina** e **Etofenprox** (poco selettivi sui Fitoseidi).

**Sostanze da applicare nel periodo tra lunedì 15 e sabato 20 giugno.**

Per i viticoltori aderenti ai programmi di "**agricoltura biologica**" Reg. CE 834/2007, si indicano **due trattamenti insetticidi da effettuarsi a distanza di 7-8 giorni**, inizio **11-14 giugno** con prodotti a base di **SALI POTASSICI DI ACIDI GRASSI** (contro le prime età dell'insetto) e in alternativa, o in seconda battuta, con **PIRETRO NATURALE** (contro gli adulti), in due interventi a distanza di 7-10 giorni. In questo caso, le date saranno comunicate nei prossimi bollettini.

**Intervenire con gli insetticidi verso sera, bagnando bene tutta la pianta, irrorando inizialmente i filari esterni del vigneto (perimetro).**

**Si ricorda infine di trattare tutti i vigneti soprattutto i giovani impianti** (in particolare quelli abbandonati o trascurati...), **applicando tutti gli accorgimenti necessari (sfalcio dell'erba, ecc.), per la salvaguardia dell'entomofauna utile, tra cui le api** (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4)! Si evidenzia, per coloro che hanno scelto lo sfalcio a file alterne nel **SQNPI** (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata), di intervenire con lo **sfalcio totale** del vigneto prima (meglio qualche giorno prima) dell'impiego dell'insetticida, per allontanare gli insetti pronubi!

**Si consiglia (raccomanda!), in presenza delle piante sintomatiche di intervenire al più presto con l'estirpo della vite per impedire la diffusione (tramite l'attività trofica/ alimentare della cicalina *Scaphoideus titanus*) del fitoplasma (FD) nel rimanente areale vitato.**  
*Intervenire anche con l'estirpo delle viti inselvaticite che solitamente si riscontrano nei bordi dei vigneti e/o lungo le strade (quando possibile), perché fonte di inoculo della malattia, in quanto creano "asilo" allo *Scaphoideus titanus*.*

L'inosservanza del DGR Veneto n. 34 del 4 giugno 2020 (lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite) comporterà una **sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro (art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214).**

**Fare sempre attenzione a tutto ciò che viene riportato sull'*etichetta* degli agrofarmaci da utilizzare, anche nella loro compatibilità con le altre sostanze, e nei divieti sull'uso di determinati prodotti riportati nei **Regolamenti comunali di polizia rurale**, o sconsigliati nei **Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli**.**

*Le indicazioni riportate nel presente comunicato sono di concerto tra gli organismi che compongono il gruppo viticolo di difesa integrata delle province di Treviso, Venezia e Belluno e del CREA VE di Conegliano e potranno evidenziare delle marginali variazioni nelle date d'intervento a seconda dell'area interessata dal singolo ente.*

**Un invito a tutti voi ad aggiornarvi sulle scelte agronomiche e fitosanitarie nello speciale "LOTTA alla FLAVESCENZA DORATA" in diretta su Facebook CondifesaTVB con la Dott.ssa Elisa Angelini ricercatrice del CREA VE di Conegliano**  
**GIOVEDÌ 11 GIUGNO ore 17.15!**



Saremo presenti nel vigneto qui sotto rappresentato a Conegliano, con gli interventi di estirpo effettuati dall'azienda a causa della Flavescenza dorata.





# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 34 DEL 4 Giugno 2020

OGGETTO: Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2020. Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l'anno 2020, come previsto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM del 31 maggio 2000.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO

**Visto** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

**Visto** il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite";

**Visti** i Reg. Ue 2016/2031 e 2019/2072 che fissano le condizioni per la circolazione in ambito comunitario dei materiali di moltiplicazione della vite, tra le quali anche l'applicazione di trattamenti appropriati per contrastare i vettori di flavescenza dorata;

**Considerato** il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni viticole e per il vivaismo viticolo regionale;

**Visti** i risultati dell'attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore *Scaphoideus titanus* nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2019, i quali hanno evidenziato che nel territorio regionale non esistono zone indenni;

**Considerato** che i dati raccolti sulla diffusione di flavescenza dorata e del suo vettore nel corso del 2019 indicano una significativa presenza negli areali viticoli della provincia di Treviso e di Vicenza, in quelli delle DOC "Lison - Pramaggiore" e "Piave" in provincia di Venezia e in quelli delle DOC "Soave", "Durello" e "Arcole" in provincia di Verona, confermata anche dalle comunicazioni ricevute dalle realtà associative e produttive presenti in queste zone;

**Considerato** che la flavescenza dorata tende ad aumentare la propria presenza in zone viticole dove non vengono eseguiti interventi specifici di controllo del vettore;

**Ritenuto** pertanto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della vite, in particolare attraverso un'azione di contrasto della cicalina *Scaphoideus titanus*, come previsto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM 31 maggio 2000;

**Vista** la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;

## DECRETA

1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di approvare le seguenti misure di contenimento della flavescenza dorata della vite, come previsto dall' art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM 31 maggio 2000;
  - a. nelle province di Treviso e di Vicenza, nelle DOC "Lison -Pramaggiore" e "Piave" in provincia di Venezia e nelle DOC "Soave", "Durello" e " Arcole "in provincia di Verona:
    - **obbligo di eseguire un intervento insetticida** in tutti i vigneti, sia produttivi che non in produzione, nei confronti del vettore *Scaphoideus titanus*;
    - **obbligo di effettuare due interventi insetticidi** nei confronti del vettore *Scaphoideus titanus*, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari ammessi per la difesa in agricoltura biologica;
  - b. negli altri areali viticoli della Regione Veneto, nei vigneti ove sia accertata la presenza di *Scaphoideus titanus*:
    - **obbligo di eseguire un intervento insetticida** in tutti i vigneti, sia produttivi che non in produzione, nei confronti del vettore *Scaphoideus titanus*;
    - **obbligo di effettuare due interventi insetticidi**, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari ammessi per la difesa in agricoltura biologica;
  - c. per i vivaisti viticoli, in tutto il territorio regionale:
    - **obbligo di effettuare tre interventi insetticidi** contro lo *Scaphoideus titanus* nei campi di Pianta Madre Marze (PMM), Pianta Madre Portainnesti (PMP) e nei barbatellai:
      - il primo diretto verso le forme giovanili dell'insetto (neanidi dal I al IV stadio) indicativamente alla metà di giugno;
      - il secondo diretto verso gli adulti indicativamente entro la prima decade di luglio;
      - il terzo, sempre diretto verso gli adulti indicativamente, verso la fine di agosto;
  - d. per il controllo di *Scaphoideus titanus* andranno impiegati prodotti fitosanitari registrati per l'impiego contro lo *Scaphoideus titanus* o le cicaline della vite;
  - e. per le date dei trattamenti, anche in funzione dei prodotti utilizzabili, ci si dovrà attenere alle indicazioni contenute nei bollettini settimanali di difesa della vite pubblicati dal U.O Fitosanitario ;
  - f. e' vietato trattare con prodotti insetticidi tossici per le api, o comunque che riportano restrizioni d'uso esplicite in etichetta, qualora la vegetazione del cotico erboso sottostante il vigneto sia in fioritura. I trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso e la sua completa essiccazione (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4);
3. l'inosservanza delle misure di contenimento della flavescenza dorata della vite di cui al punto 2) sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Dr. Giovanni Zanini